

Permesso di costruire e telefonia mobile

14 Luglio 2006

A pochi mesi di distanza, la Corte Costituzionale torna nuovamente ad affermare l'illegitimità della doppia autorizzazione per l'installazione degli impianti di telefonia mobile.

In particolare, con la sentenza del 6 luglio 2006, n. 265 è stata dichiarata l'illegitimità costituzionale dell'art. 14 della Legge della Regione Veneto n. 8/2005, nella parte in cui richiedeva il rilascio, per l'installazione o la modifica di impianti di telefonia mobile, non solo dell'autorizzazione prevista dal Codice delle Comunicazioni (D. Lgs. 259/2003), ma anche del permesso di costruire disciplinato dal T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).

I giudici, ribadendo quanto già affermato nella sentenza 129/2006, hanno sottolineato come, in tal modo, si determina un ingiustificato aggravio procedimentale, che è in contrasto con la disciplina introdotta dal Codice delle comunicazioni nel 2003.

Il D.Lgs. 259/2003, all'art. 87, prevede, infatti, che l'installazione di impianti di telefonia mobile venga autorizzata previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, che, ai sensi della legge 36/2001, in base alla quale è stato emanato il Codice delle comunicazioni, comprendono, tra l'altro, anche i criteri di localizzazione e gli *standard* urbanistici.

Pertanto, concludono i giudici, la previsione a livello regionale di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire costituisce un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio previsto per l'installazione o la modifica degli impianti per la telefonia mobile, in quanto si sovrappone ai controlli che l'ente locale competente deve già effettuare nell'ambito del procedimento unificato.

[1531-ALLEGATO.doc](#) [Apri](#)